

# I riposi e le ferie

*La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.*

*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.*

(Articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana)

## Il riposo

Secondo quanto affermato dalla Costituzione, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite sono un diritto di tutti i lavoratori.

La legge stabilisce la durata massima della giornata lavorativa in maniera indiretta: visto che il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutivo, ne consegue che, **ogni 24 ore, le ore lavorate possono essere al massimo 13**. Inoltre, ogni 6 ore di lavoro si ha diritto ad almeno 10 minuti di pausa.

**Ogni 7 giorni, il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive**, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

La contrattazione collettiva può naturalmente stabilire migliori condizioni per il lavoratore, o modificare le caratteristiche del riposo settimanale.

## Le ferie

Fatte salve condizioni più favorevoli stabilite dai contratti collettivi, **il periodo annuale di ferie non deve essere inferiore a 4 settimane**.

Due di queste devono essere continuative (se il lavoratore lo richiede) e devono essere godute nel corso dell'anno di maturazione. Il lavoratore deve usufruire delle altre due settimane entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, anche se lo strumento del rinvio non deve essere utilizzato in maniera sistematica.

La scelta del periodo di ferie deve essere fatta **tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore**.

**Le ferie non possono mai essere sostituite dal pagamento della cosiddetta indennità sostitutiva per le ferie non godute** e possono essere monetizzate solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Questo vale non solo per le quattro settimane minime, ma anche per eventuali altre ferie aggiuntive.

**Il diritto alle ferie matura giorno per giorno**, a partire dall'instaurazione del rapporto di lavoro, in misura proporzionale alla durata della prestazione di lavoro.

[Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#)